



**COMUNE DI BEINASCO**

**Provincia di Torino**

**Piazza Alfieri 7 - 10092 BEINASCO (TO)**

**tel. 01139891 - telefax 0113989382**

**Posta Elettronica Certificata: [protocollo@comune.beinasco.legalmail.it](mailto:protocollo@comune.beinasco.legalmail.it)**

---

**REGOLAMENTO  
PER L'APPLICAZIONE  
DEL TRIBUTO COMUNALE  
SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (T-RES)**



## INDICE

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI .....	3
Articolo 1 - Oggetto del Regolamento .....	3
Articolo 2 - Istituzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi .....	3
Articolo 3 - Presupposti del tributo .....	3
Articolo 4 - Determinazione del tributo .....	3
Articolo 5 - Modalità di computo delle superfici .....	4
Articolo 6 – Maggiorazione per i costi dei servizi indivisibili .....	6
CAPO II - UTENZE DOMESTICHE .....	6
Articolo 7 - Utenze domestiche: quota fissa e quota variabile .....	6
CAPO III - UTENZE NON DOMESTICHE .....	7
Articolo 8 - Utenze non domestiche: quota fissa e quota variabile.....	7
Articolo 9 - Istituzioni scolastiche statali .....	7
CAPO IV – MODALITÀ GESTIONALI .....	8
Articolo 10 - Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente.....	8
Articolo 11 - Dichiarazione di inizio, variazione e cessazione del possesso, dell'occupazione o detenzione .....	8
Articolo 12 - Tributo comunale giornaliero per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati .....	9
Articolo 13 - Servizio di raccolta domiciliare.....	10
CAPO V - RIDUZIONI – AGEVOLAZIONI - CONTRIBUTI – ESENZIONI .....	10
Articolo 14 - Riduzioni tributarie .....	10
Articolo 15 - Agevolazioni, contributi, esenzioni sul tributo .....	11
CAPO VI – RISCOSSIONE - ACCERTAMENTI - SANZIONI .....	11
Articolo 16 - Riscossione.....	11
Articolo 17 – Dilazioni di pagamento .....	12
Articolo 18 - Funzionario responsabile .....	13
Articolo 19 – Controlli .....	13
Articolo 20 – Accertamenti.....	13
Articolo 21 - Riscossione coattiva.....	14
Articolo 22 - Contenzioso.....	14
Articolo 23 - Sanzioni e interessi.....	15
Articolo 24 - Rimborsi .....	15
Articolo 25 – Disposizioni sulla rendicontazione e accesso alle banche dati .....	15
CAPO VII - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI .....	15
Articolo 26 - Norme finali.....	15
Articolo 27 - Entrata in vigore .....	16
ALLEGATO 1 .....	17
ALLEGATO 2 .....	19
ALLEGATO 3 .....	21



## **CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Articolo 1 - Oggetto del Regolamento**

---

1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446.
2. Esso disciplina l'istituzione e l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi previsto dall'articolo 14 del D.L. 6.12.2011, convertito con Legge 22.12.2011, n. 214, in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione nonché le connesse misure in caso di inadempienza.

### **Articolo 2 - Istituzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi**

---

1. A decorrere dal 1° gennaio 2013 è istituito in tutto il territorio comunale il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa dai comuni, e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni.

### **Articolo 3 - Presupposti del tributo**

---

1. Soggetto attivo dell'obbligazione tributaria è il comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo.
2. Il tributo è dovuto da chiunque, persona fisica o giuridica, possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte a uso privato o pubblico, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Si considerano soggetti tutti i locali predisposti all'uso anche se di fatto non utilizzati, considerando tali quelli dotati di almeno un'utenza attiva ai servizi di rete (acqua, energia elettrica, gas) e, per i locali a uso non domestico, quelli forniti di impianti, attrezzature o, comunque, ogniqualvolta è ufficialmente assentito l'esercizio di un'attività nei locali medesimi.
3. Sono escluse dalla tassazione, ad eccezione delle aree scoperte operative, le aree scoperte pertinenziali o accessorie ai locali tassabili e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
4. Il tributo è dovuto da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte di cui ai commi 2 e 3 con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.
5. In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
6. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune, fermi restando nei confronti dei singoli occupanti e detentori gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
7. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria, ed è dovuto limitatamente al periodo dell'anno nel quale si verificano le condizioni di cui al comma 2.
8. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

### **Articolo 4 - Determinazione del tributo**

---

1. La gestione dei rifiuti, attività qualificata "di pubblico interesse generale", comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani



- e di quelli assimilati, nonché lo spazzamento stradale.
2. Il servizio di gestione dei rifiuti è svolto in regime di privativa e con le modalità di cui al relativo Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani.
  3. Il tributo è determinato sulla base del metodo normalizzato approvato con D.P.R. 27.4.1999, n. 158, come integrato dal presente Regolamento, suddivisa in quota fissa e quota variabile e articolata in utenze domestiche e non domestiche.
  4. La quota del tributo destinata a coprire i costi del servizio di gestione dei rifiuti (di seguito denominata "tributo") è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere e ai relativi ammortamenti e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio. La tariffa è determinata ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del D.Lgs. 13.1.2003, n. 36.
  5. La tariffa è deliberata dal Consiglio Comunale ed è basata sul piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, approvato dall'autorità competente, a valere per l'anno di riferimento. In caso di mancata deliberazione si intende prorogata la tariffa precedentemente deliberata e in vigore.
  6. La ripartizione dei costi totali del servizio tra utenze domestiche e non domestiche è stabilita dal Consiglio Comunale, contestualmente all'approvazione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani ed è effettuata tenuto conto degli indirizzi contenuti nell'Appendice 3 del Protocollo d'Intesa sull'omogeneizzazione tributaria per i Comuni della Provincia di Torino.

#### **Articolo 5 - Modalità di computo delle superfici**

---

1. Il tributo è commisurato alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il presente regolamento.
2. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 9 e 9-bis dell'articolo 14 del D.L. n. 201/2011, per tutte le unità immobiliari la superficie di commisurazione del tributo, ai sensi del comma 9 dell'articolo 14 del D.L. 201/2011, è pari a quella calpestabile, con esclusione di quella parte di essa ove si formano di regola rifiuti speciali non assimilati, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. La superficie calpestabile viene misurata come segue:
  - a. la superficie dei locali assoggettabile a tributo è misurata al netto dei muri, pilastri, escludendo i balconi e le terrazze, purché non verandate;
  - b. la superficie delle aree esterne assoggettabile a tributo è misurata sul perimetro interno delle stesse, al netto di eventuali costruzioni su di esse insistenti. Per la sua determinazione si può tenere conto di quella risultante dall'atto di provenienza o dal contratto di affitto, se si tratta di aree di proprietà privata, ovvero dall'atto di concessione se si tratta di aree di proprietà pubblica;
  - c. nel calcolare il totale delle superfici, le frazioni di metro quadrato inferiori a 0,50 vanno trascurate, quelle superiori vanno arrotondate a un metro quadrato. Non si tiene conto dei locali con altezza inferiore a metri 1,5, delle rientranze o sporgenze realizzate per motivi estetici, salvo che non siano fruibili, dei locali tecnici quali cabine elettriche, vani ascensori, locali contatori, ecc.. Le scale interne sono considerate solo per la proiezione orizzontale.
  - d. in caso di impossibilità di delimitare le superfici produttive di rifiuti assimilati da quelle di rifiuti speciali non assimilati, la superficie assoggettabile al tributo è calcolata applicando una riduzione percentuale nella misura di cui alla tabella dell'Allegato 3 esclusivamente alla superficie dello specifico locale



- o della specifica area su cui si producono contestualmente rifiuti assimilati e speciali non assimilati.
3. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree esterne e/o scoperte che non possono produrre rifiuti per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:
    - a. i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
    - b. le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione;
    - c. le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
    - d. le aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;
    - e. le aree non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso;
    - f. le zone di transito e manovra degli autoveicoli all'interno delle aree degli stabilimenti industriali adibite a magazzini all'aperto;
    - g. le aree adibite in via esclusiva al transito;
    - h. i balconi, le terrazze e i porticati;
    - i. i solai e i sottotetti non collegati da scale, ascensori o montacarichi;
    - j. i locali, a eccezione dell'abitazione civile, nonché le aree asserviti ai fondi agricoli adibiti a coltivazione e allevamento;
    - k. le superfici di edifici, o loro parti, adibite al culto;
    - l. le aree cimiteriali, a eccezione di quelle adibite ai servizi generali, intendendosi con tale ultima locuzione quelle destinate a guardiania, magazzino e ricovero attrezzi. L'eventuale superficie destinata ad abitazione per il servizio di custodia è computata come utenza domestica;
    - m. per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio.
  4. Le circostanze di cui al comma 3 devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base a elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.
  5. Per l'applicazione del tributo, si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini della tassa smaltimento rifiuti o della tariffa di igiene ambientale; il Comune, può tuttavia richiedere tutte le eventuali informazioni mancanti per la corretta applicazione del tributo.
  6. Ai fini dell'attività di accertamento, in mancanza delle superfici di cui al comma 3, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, potrà essere considerata come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al D.P.R. 23.3.1998, n. 138.
  7. Ai sensi del comma 9 bis dell'articolo 14 del D.L. n. 201/2011, il Comune, al fine di operare l'integrazione delle informazioni catastali con quelle territoriali, valuta la sottoscrizione della Convenzione con la Regione Piemonte del progetto SIGMATER Piemonte (Servizi Integrati catastali e Geografici per il Monitoraggio Amministrativo del Territorio).



### **Articolo 6 – Maggiorazione per i costi dei servizi indivisibili**

1. Per l'anno 2013, alla tariffa determinata in base alle disposizioni di cui agli articoli precedenti, si applica una maggiorazione standard, riservata allo Stato, pari a 0,30 Euro per metro quadrato.
2. A decorrere dall'anno 2014 il Comune applica la maggiorazione di cui al comma 1, interamente a esso destinata, la quale può essere modificata in aumento fino a 0,40 Euro, anche graduandola in ragione della tipologia dell'immobile e della zona dove esso è ubicato.

## **CAPO II - UTENZE DOMESTICHE**

### **Articolo 7 - Utenze domestiche: quota fissa e quota variabile**

1. Per "utenza domestica" si intende l'utilizzo di locali adibiti esclusivamente a civile abitazione e loro pertinenze.
2. Per i nuclei familiari residenti nel Comune si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici.
3. Dietro segnalazione degli interessati e su presentazione di idonea documentazione, dal numero complessivo risultante negli elenchi anagrafici possono comunque escludersi dal computo della sola parte variabile del tributo:
  - a. i componenti che risultino permanentemente ricoverati presso case di cura o di riposo, a decorrere dalla data di ricovero;
  - b. i componenti il nucleo familiare che dimorano abitualmente in altra abitazione a seguito di procedimento di separazione o divorzio;
  - c. il componente il nucleo familiare e un suo accompagnatore facente parte del medesimo nucleo, che risulti dimorare abitualmente in altro Comune per gravi motivi di salute, certificati dalla commissione medico legale competente;
  - d. i militari e gli appartenenti alle forze dell'ordine distaccati presso altre sedi, per il relativo periodo di distacco;
  - e. i soggetti che svolgono attività di studio o di lavoro all'estero per un periodo superiore a 6 mesi consecutivi.
4. I contribuenti interessati, qualora vi siano soggetti che dimorano presso il proprio nucleo familiare per un periodo superiore ai 6 mesi consecutivi, hanno l'obbligo di presentare la relativa dichiarazione ai fini dell'inserimento dei soggetti dimoranti nella sola parte variabile della tariffa.
5. Per le unità immobiliari a uso abitativo e le relative pertinenze occupate da due o più nuclei familiari, il tributo è calcolato con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio, che sono tenuti al suo pagamento con vincolo di solidarietà.
6. Per le utenze domestiche occupate da nuclei familiari non ivi residenti è prevista l'applicazione dello schema tributario determinato per le utenze domestiche occupate da residenti, considerando il numero di occupanti dichiarati dall'utente nella comunicazione di cui all'articolo 11. In mancanza di un numero occupanti dichiarato dall'utente si assume un nucleo di 3, salva la possibilità dell'autocertificazione da parte del soggetto e dell'accertamento da parte del Comune che conducano alla definizione di un diverso numero di occupanti.
7. Per le utenze domestiche occupate e/o a disposizione di persone non fisiche, si assume un numero di occupanti pari a 1 persona, salvo diversa specifica indicazione della dichiarazione di cui all'articolo 11.
8. La quota fissa della tariffa dell'utenza domestica è data dalla quota fissa unitaria, corrispondente al rapporto tra i costi fissi addebitabili alle utenze domestiche e le superfici imponibili complessive risultanti sul territorio comunale, riferibili alle utenze domestiche, moltiplicato per la superficie



occupata da ciascuna utenza, corretta con un coefficiente  $K_a$ , stabilito dal Consiglio Comunale in funzione del numero di componenti il nucleo familiare dell'utenza (Allegato 1).

9. La quota variabile della tariffa applicata alle utenze domestiche è data dalla quota variabile unitaria, corrispondente al rapporto tra la quantità totale di rifiuti prodotta dalle utenze domestiche e il numero totale delle utenze domestiche in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare, moltiplicata per il costo unitario, corrispondente al rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche, corretta con un coefficiente  $K_b$ , stabilito dal Consiglio Comunale in funzione del numero di componenti il nucleo familiare dell'utenza (Allegato 1). L'ammontare dei contributi CONAI ascritti al Comune in rapporto alla quota variabile del tributo ascritto alle utenze domestiche è acquisito dal soggetto gestore il quale provvederà a imputarlo quale abbattimento del costo unitario del servizio.

### **CAPO III - UTENZE NON DOMESTICHE**

#### **Articolo 8 - Utenze non domestiche: quota fissa e quota variabile**

---

1. Nelle utenze non domestiche rientrano tutti i locali e aree diversi dall'uso abitativo, classificati sulla base dell'Allegato 2 del presente Regolamento.
2. Ai fini dell'applicazione del tributo le utenze non domestiche sono classificate in base alla tipologia di attività, con riferimento al codice ATECO relativo all'attività prevalente e con l'ausilio delle apposite tabelle di transcodifica, approvate dalla Regione Piemonte con D.G.R. 4.11.2005, n. 48-1264. Qualora tale classificazione non risulti possibile, si applica la tariffa prevista per l'attività che reca voci d'uso assimilabili, per attitudine quantitativa e qualitativa, nella produzione dei rifiuti urbani.
3. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte si fa riferimento all'attività prevalente.
4. In deroga alle disposizioni di cui al comma 3, qualora le diverse parti di un insediamento possano essere inquadrare in differenti categorie di cui alla tabella Allegato 2, si potrà procedere, su istanza del contribuente e previa verifica in loco e documentale, alla loro separata considerazione nella categoria di competenza, se superano il 25% della superficie complessivamente sottoposta a tributo. L'istanza produrrà i propri effetti dopo la verifica, a far data dal giorno della sua presentazione.
5. La quota fissa della tariffa dell'utenza non domestica è data dal prodotto della quota fissa unitaria, corrispondente al rapporto tra i costi fissi addebitabili alle utenze non domestiche e le superfici imponibili complessive risultanti sul territorio comunale, riferibili alle medesime utenze, per la superficie occupata da ciascuna utenza, per il coefficiente potenziale di produzione  $K_c$  stabilito dal Consiglio Comunale per ciascuna categoria di utenza (Allegato 2).
6. La quota variabile della tariffa applicata alle utenze non domestiche è data dal prodotto del costo unitario, corrispondente al rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze non domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche, per la superficie occupata da ciascun utenza, per il coefficiente potenziale di produzione  $K_d$  stabilito dal Consiglio Comunale per ciascuna categoria di utenza (Allegato 2).

#### **Articolo 9 - Istituzioni scolastiche statali**

---

1. Si conferma che le istituzioni scolastiche statali, ai sensi dell'articolo 33 bis del D.L. 31.12.2007, n. 248, a decorrere dall'anno 2008, non sono tenute a corrispondere il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti.



2. Per lo svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti urbani nei confronti delle istituzioni scolastiche statali, il Ministero dell'Istruzione provvede a corrispondere al Comune una somma quale importo forfettario, secondo i criteri determinati in sede di Conferenza stato-città ed autonomie locali. Tale importo forfettario comprende anche il tributo provinciale di cui all'articolo 10.
3. Il costo riguardante la gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, come determinato dal comma 2, è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.

## **CAPO IV – MODALITÀ GESTIONALI**

### **Articolo 10 - Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente**

---

1. Sul tributo comunale sui rifiuti, ai sensi dell'articolo 14, comma 28, del D.L. n. 201/2011, si applica il Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del D.Lgs. 30.12.1992, n. 504.
2. Tale tributo è calcolato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia, sull'importo del tributo, esclusa la maggiorazione di cui all'articolo 6 e viene riscosso con le stesse modalità dallo stesso soggetto che riscuote il tributo. Le somme incassate in ciascun bimestre sono rendicontate alla Provincia e vengono riversate, dal Comune, alla Tesoreria della Provincia con la medesima cadenza.

### **Articolo 11 - Dichiarazione di inizio, variazione e cessazione del possesso, dell'occupazione o detenzione**

---

1. I soggetti che occupano, detengono o possiedono i locali o le aree scoperte, anche se esenti dal tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, devono presentare, mediante consegna a mano presso lo sportello dedicato al servizio, tramite posta ordinaria o raccomandata, tramite fax ovvero tramite posta elettronica certificata, apposita dichiarazione al Comune entro 30 giorni dall'inizio dell'occupazione, detenzione o possesso. Nel caso di occupazione in comune di un fabbricato, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.
2. La dichiarazione deve contenere:
  - a. le generalità dell'utente e la sua residenza;
  - b. il codice fiscale e per le utenze non domestiche anche la partita IVA;
  - c. se trattasi di persona giuridica, la ragione sociale, la sede o domicilio fiscale e le generalità complete di una delle persone che ne hanno la rappresentanza;
  - d. l'eventuale diverso indirizzo presso il quale trasmettere comunicazioni e moduli di pagamento, l'indirizzo di posta elettronica e, dove dovuta e/o disponibile, l'indirizzo di posta elettronica certificata;
  - e. il titolo qualificativo dell'occupazione (proprietà, locazione, ...);
  - f. il numero degli occupanti, per le utenze domestiche;
  - g. per le utenze non domestiche: il tipo di attività svolto e il codice ATECO relativo all'attività prevalente, assegnato dalla C.C.I.A.A. o dagli ordini professionali;
  - h. l'ubicazione dell'immobile cui si riferisce la dichiarazione: via o località, numero civico principale del fabbricato, piano, scala e numero interno;
  - i. la superficie e gli identificativi catastali dei locali e delle aree occupate e la superficie calpestabile calcolata secondo le modalità stabilite all'articolo 5 del presente Regolamento;
  - j. l'indicazione circa la presenza di una sola unità immobiliare nel numero civico (utenza singola) o di più unità immobiliari nel numero civico (utenza





- plurima);
- k. in caso di dichiarazione iniziale, la data di inizio occupazione, detenzione o possesso dei locali e delle aree;
  - l. in caso di dichiarazione di variazione, l'indicazione e la data delle mutazioni che si sono verificate rispetto alla precedente dichiarazione; in caso di dichiarazione di cessazione, la data di fine occupazione dei locali e delle aree e l'indirizzo di emigrazione;
  - m. il nominativo del precedente occupante, in caso di inizio occupazione, oppure del nuovo occupante, detentore o possessore in caso di cessazione, qualora sia noto;
  - n. le superfici escluse dall'applicazione del tributo;
  - o. la data di presentazione della dichiarazione e la sottoscrizione.
3. La decorrenza del tributo per inizio occupazione, variazione e cessazione, ha effetto dal giorno in cui si è verificato il relativo evento.
  4. La dichiarazione di cui al comma 1 è redatta sugli apposti modelli e ha effetto anche per gli anni successivi, qualora gli elementi impositivi rimangano invariati, comprese agevolazioni, esenzioni, contributi e servizi specifici.
  5. Il caso di variazione delle condizioni riferite ai dati dichiarati comporta obbligo per il contribuente di presentare una dichiarazione entro 30 giorni dalla variazione medesima.
  6. La cessazione della detenzione, occupazione o possesso dei locali e delle aree deve essere comunicata al Comune entro 30 giorni.
  7. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione entro il termine di cui al comma 1. A decorrere da tale data, il tributo è dovuto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.
  8. Nel caso di emigrazione di nucleo familiare non proprietario dell'immobile all'interno o verso altro Comune, si provvede a chiudere la posizione alla data di emigrazione o alla data di dichiarazione di cui al comma 1. Da quella data il tributo è dovuto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.
  9. L'obbligo della dichiarazione si applica anche agli utenti per i quali possono trovare applicazione le norme di agevolazione, esenzione dal tributo, contributi e servizi specifici.
  10. La dichiarazione, anche se non redatta su modello prescritto, è valida qualora contenga tutti i dati e gli elementi indispensabili indicati al comma 2 e sia fatta in forma scritta, firmata e accompagnata da copia del documento di identità.
  11. Il Comune rilascia, su richiesta dell'utente, ricevuta o copia della dichiarazione, che, nel caso di trasmissione via posta, si considera presentata nel giorno indicato nel timbro postale o, se inviata tramite fax ovvero tramite posta elettronica certificata, nel giorno del suo ricevimento.
  12. I soggetti di cui al comma 1 che hanno già presentato la dichiarazione ai fini della tassa smaltimento rifiuti o della tariffa di igiene ambientale sono esonerati dall'obbligo di presentare una nuova dichiarazione, fatto salvo quanto disposto dal comma 5.

## **Articolo 12 - Tributo comunale giornaliero per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati**

---

1. È istituito il tributo comunale giornaliero per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati dovuto, in base a tariffa giornaliera, dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio.
2. L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.



3. La tariffa giornaliera è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno di occupazione, rapportando a giorno la tariffa annuale attribuita alla categoria prevista nell'Allegato 2 al presente regolamento, maggiorata di un importo del 30%.
4. Qualora la classificazione contenuta nell'Allegato 2 del presente Regolamento manchi di una corrispondente voce d'uso, si applica il disposto di cui all'articolo 8, comma 2.
5. L'obbligo di presentazione della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto mediante il pagamento del tributo, da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa o canone di occupazione temporanea di spazi e aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'articolo 11 del D.Lgs. 14.3.2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.
6. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo, si applicano in quanto compatibili le disposizioni relative al tributo annuale, compresa la maggiorazione di cui all'articolo 6.
7. In caso di occupazione abusiva con uso di fatto, senza che al momento dell'accertamento di tale occupazione risulti versato il dovuto tributo, lo stesso è recuperato congiuntamente alle sanzioni.
8. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare al soggetto gestore tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.

#### **Articolo 13 - Servizio di raccolta domiciliare**

---

1. A seguito di specifica richiesta formulata dalle utenze interessate e inoltrata al soggetto gestore del servizio, lo stesso fornisce, qualora previsto dal vigente regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani, il servizio a domanda individuale di raccolta domiciliare di sfalci e potature.
2. Il corrispettivo per il servizio di cui al comma 1 è fissato dal Consiglio Comunale contestualmente all'approvazione del tributo per la gestione dei rifiuti urbani e riscosso dal soggetto gestore. In caso di mancata deliberazione si intende prorogata la tariffa precedentemente deliberata e in vigore.

### **CAPO V - RIDUZIONI - AGEVOLAZIONI - CONTRIBUTI - ESENZIONI**

#### **Articolo 14 - Riduzioni tributarie**

---

1. Il tributo è ridotto del 35% limitatamente alla quota variabile, per le utenze domestiche servite da raccolta domiciliare che procedono direttamente al recupero della frazione organica o anche degli sfalci e delle potature, con formazione di compost riutilizzabile nella pratica agronomica.
2. La riduzione del tributo di cui al comma 1 è applicata su specifica richiesta da parte dei soggetti interessati, da trasmettere al soggetto gestore. Tale richiesta prevede l'esplicita rinuncia, da parte dei soggetti interessati, al servizio di raccolta della frazione organica e l'obbligatoria restituzione, al soggetto gestore del servizio, dei contenitori precedentemente utilizzati per il conferimento di tale frazione.
3. Per le utenze non stabilmente attive previste dal comma 15 dell'articolo 14 del D.L. n. 201/2011, il tributo è ridotto del 30% a condizione che le abitazioni siano tenute a disposizione da soggetti residenti, o iscritti all'A.I.R.E del Comune che abbiano dimora per più di 6 mesi all'anno all'estero o in altro Comune italiano, e che vengano utilizzate nel corso dell'anno per una durata non superiore a 90 giorni e che nella dichiarazione il soggetto passivo dichiari di non cedere l'alloggio in locazione, in comodato o in uso gratuito.



4. Il tributo è ridotto del 30% per i locali, diversi dalle abitazioni, e aree scoperte adibiti a uso stagionale o a uso non continuativo, ma ricorrente di cui al comma 15 dell'articolo 14 del decreto legge n. 201/2011.
5. Il tributo è ridotto, limitatamente alla quota variabile, delle percentuali di seguito indicate per le utenze non domestiche che non conferiscano al servizio pubblico rifiuti assimilati, avvalendosi di altro gestore. Le percentuali di riduzione possono essere applicate solo nel caso in cui i rifiuti assimilati non conferiti al servizio pubblico rientrino nei parametri qualitativi e quantitativi dell'assimilazione (previsti per legge e dal regolamento comunale di assimilazione rifiuti) e siano destinati in modo effettivo e oggettivo al recupero:
  - 15%, nel caso di recupero dal 15% al 25% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti;
  - 30%, nel caso di recupero di oltre il 25% e fino al 50% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti;
  - 50%, nel caso di recupero di oltre il 50% e fino al 75% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti;
  - 70%, nel caso di recupero di oltre il 75% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti.

La quantità dei rifiuti potenzialmente prodotti si ottiene applicando il Kd di riferimento, di cui all'articolo 8, all'intera superficie imponibile; la riduzione percentuale è applicata su richiesta dell'utente, da presentarsi entro il giorno 15 del mese di maggio dell'anno successivo. La richiesta, che deve essere presentata di anno in anno, deve essere corredata dalla documentazione probante la quantità, la qualità e la destinazione dei rifiuti assimilati avviati al recupero nell'arco dell'anno solare. L'omessa presentazione della documentazione entro il termine ultimo comporta la perdita del diritto alla riduzione.

6. Le richieste di riduzione di cui al presente articolo, ove non diversamente specificato, produrranno effetti a decorrere dalla data di inizio dell'evento che dà diritto alla riduzione o, in mancanza, dalla data di presentazione della domanda.

#### **Articolo 15 - Agevolazioni, contributi, esenzioni sul tributo**

1. Il Comune può concedere agevolazioni, contributi ed esenzioni sul tributo comunale di cui al presente Regolamento. Tali agevolazioni sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.

### **CAPO VI – RISCOSSIONE - ACCERTAMENTI - SANZIONI**

#### **Articolo 16 - Riscossione**

1. Il tributo è applicato e riscosso dal soggetto gestore del servizio nel rispetto delle singole Convenzioni in atto.
2. Il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, comprensivo della maggiorazione di cui all'articolo 6, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446/1997, è versato esclusivamente al Comune. Il versamento del tributo comunale per l'anno di riferimento è effettuato in n. 4 rate, scadenti il giorno 16 dei mesi di marzo, maggio, luglio e settembre secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del D.lgs. 9.7.1997, n. 241, nonché tramite apposito bollettino di conto corrente postale. È consentito il pagamento in unica soluzione entro il mese di giugno di ciascun anno.

Ai fini della riscossione spontanea del tributo:

- a. viene elaborata una lista di carico dei contribuenti sulla base del contenuto delle loro dichiarazioni o degli accertamenti notificati con cui viene liquidato



ordinariamente il tributo dovuto, salvi successivi interventi di riliquidazione di singole posizioni a seguito di presentazione di dichiarazioni di variazione o cessazione nel restante corso dell'anno;

- b. avverrà fatto pervenire agli stessi, indicativamente 20 giorni prima della scadenza della prima rata, apposito prospetto riassuntivo.

In prima applicazione, non si applicano sanzioni per il tardivo pagamento fino alla notifica dell'atto di accertamento.

3. Gli avvisi di pagamento sono spediti presso la residenza e/o la sede legale del soggetto passivo o altro recapito segnalato dallo stesso, tramite servizio postale o agenzie di recapito autorizzate, come corrispondenza ordinaria.
4. I termini e le modalità di pagamento devono essere indicati nell'avviso stesso, da postalizzare almeno 30 giorni prima delle scadenze, e devono essere pubblicizzati con idonei mezzi. L'eventuale mancata ricezione dell'avviso di pagamento non esime il contribuente dal versare il tributo. Resta a carico del contribuente stesso l'onere di richiedere in tempo utile la liquidazione del tributo.
5. Le variazioni nelle caratteristiche dell'utenza che comportino variazioni in corso d'anno del tributo possono essere conteggiate nell'avviso di pagamento successivo mediante conguaglio compensativo ovvero con emissione di apposito sgravio o avviso di pagamento.
6. Ai sensi dell'articolo 25 della legge 27.12.2002, n. 289, non si procede all'emissione delle bollette o all'effettuazione dei rimborsi qualora la somma dovuta dal singolo utente o da riconoscere al singolo utente sia inferiore a Euro 12,00=, salvo quanto previsto al comma 7. La somma di cui sopra s'intende comprensiva di tributo provinciale, eventuali sanzioni e interessi, mentre non comprende le spese amministrative e di notifica.
7. Le disposizioni di cui al comma 6 non si applicano al tributo giornaliero di cui all'articolo 12 del presente Regolamento.
8. Le variazioni nell'utenza o nei costi del servizio che comportano modificazioni nel Piano finanziario dell'anno di riferimento, devono essere conteggiate nel Piano finanziario entro i tre esercizi successivi. In tali variazioni si intendono ricomprese anche quelle derivanti dalle attività di controllo svolte ai sensi dell'articolo 19.

### **Articolo 17 – Dilazioni di pagamento**

---

1. Possono essere concesse dilazioni di pagamento delle somme dovute per il tributo nei casi di particolare disagio dovuto a motivi di salute, economici o sociali per l'utenza domestica, ovvero di crisi economica per l'utenza non domestica, ovvero ove vi sia stato un incremento del tributo eccedente il 200% dell'annualità precedente a parità di presupposto impositivo.
2. La dilazione è ammessa soltanto in relazione a importi non inferiori a Euro 100,00= lordi per le utenze domestiche e a Euro 500,00= per quelle non domestiche.
3. Per debiti complessivamente superiori a Euro 10.000,00= la dilazione è subordinata alla prestazione di idonea garanzia mediante fideiussione assicurativa o bancaria, recante rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ai sensi dell'articolo 1944 del codice civile.
4. Il periodo di dilazione non può eccedere sei mesi per ciascun avviso e 18 mesi complessivi sull'importo totale. Ciascuna rata scade l'ultimo giorno di ogni mese di dilazione.
5. L'istanza di dilazione è presentata prima della scadenza dei termini di presentazione del ricorso, allegando i documenti attestanti i requisiti di ammissione alla dilazione, a pena di decadenza dal relativo beneficio.
6. L'esito dell'esame dell'istanza è comunicato mediante lettera raccomandata A.R., da restituirsi firmata per accettazione dal contribuente a pena di decadenza dal diritto alla dilazione.



7. Sulle somme oggetto di dilazione sono dovuti gli interessi nella misura di cui all'articolo 1284 del codice civile.
8. Il mancato pagamento anche di una sola rata nel termine comporta la decadenza dal beneficio della rateizzazione e la preclusione di una nuova dilazione per il medesimo debito, oltre all'obbligo del pagamento dell'intero debito residuo entro 30 giorni dalla scadenza della predetta rata.

### **Articolo 18 - Funzionario responsabile**

---

1. Il Comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, compresi i rimborsi, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

### **Articolo 19 – Controlli**

---

1. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti e disporre l'accesso ai locali e aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
2. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.
3. Il funzionario responsabile effettua tutte le verifiche e i controlli relativi alle comunicazioni, nei modi e nelle forme ritenute maggiormente efficaci e opportune, compresi, a titolo esemplificativo:
  - a. l'invito agli utenti a trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree scoperte ed il Modello Unico di Dichiarazione Ambientale (MUD);
  - b. l'invio agli utenti di questionari relativi a dati e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti;
  - c. l'invito all'amministratore di condominio di cui all'articolo 1117 del codice civile o al soggetto responsabile del pagamento previsto dall'articolo 3, comma 6, a trasmettere l'elenco degli occupanti o detentori dei locali e aree dei partecipanti al condominio, alla multiproprietà e al centro commerciale integrato, con obbligo di restituzione entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta.
4. Dell'esito delle verifiche effettuate è data comunicazione agli interessati, con invito a questi ultimi di restituire entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento, copia della lettera firmata per accettazione. Nello stesso termine, l'utente può fornire ulteriori elementi che, se riconosciuti validi, producono l'annullamento o la rettifica della comunicazione inviata.

### **Articolo 20 – Accertamenti**

---

1. Il funzionario responsabile procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato, ai sensi dell'articolo 1, commi 161 e 162, della legge 27.12.2006, n. 296.
2. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio, di cui al comma 1, devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie.



3. Gli avvisi di accertamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 162, della Legge n. 296/2006, sottoscritti dal funzionario responsabile per la gestione del tributo, devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto e alle ragioni giuridiche che li hanno determinati e devono contenere gli elementi identificativi:
  - del contribuente;
  - dei locali, delle aree e le loro destinazioni;
  - dei periodi, degli imponibili o dei maggiori imponibili accertati;
  - del tributo applicato e relativa deliberazione.
4. Gli avvisi di accertamento devono inoltre contenere:
  - l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato;
  - il nominativo del responsabile del procedimento, nel caso sia diverso dal funzionario responsabile;
  - l'indicazione dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela;
  - l'indicazione delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere.
5. Qualora il funzionario responsabile del tributo, d'ufficio o su istanza del soggetto interessato, ritenga errato, in tutto o in parte, l'accertamento notificato al contribuente, può provvedere, indicandone i motivi, ad annullarlo o a riformarlo, previa comunicazione all'interessato.
6. Gli avvisi di accertamento sono maggiorati degli interessi legali e delle spese di notifica.

#### **Articolo 21 - Riscossione coattiva**

---

1. La riscossione coattiva è svolta secondo le modalità previste dalle disposizioni legislative vigenti.
2. La riscossione coattiva è effettuata tramite ruolo secondo le disposizioni del D.P.R. 29.9.1973, n. 602 o mediante ingiunzione fiscale prevista dal testo unico di cui al Regio Decreto 10.4.1910, n. 639, nonché secondo le disposizioni del titolo II del D.P.R. n. 602/1973, in quanto compatibili.
3. In caso di riscossione coattiva mediante ingiunzione, gli oneri a carico del contribuente saranno stabiliti nella misura di seguito indicata:
  - a. gli interessi di mora nella misura di cui all'articolo 23, comma 2, del presente regolamento;
  - b. le spese per la produzione dell'atto di ingiunzione e di ogni sollecito inviato ai sensi dell'articolo 7, comma 2, gg quinquies del D.L. 13.5.2011, n. 70, nella misura dei costi di notificazione effettuata tramite servizio postale;
  - c. le spese in riferimento alle attività cautelative ed esecutive (fermo, cessione del quinto, procedure immobiliari) - non dovranno essere superiori a quelle già riconosciute a favore di Equitalia S.p.A. in base alle norme vigenti (tabella D.M. 21.11.2000).
4. Il Comune su richiesta del contribuente potrà concedere la dilazione del pagamento delle somme oggetto di riscossione ai sensi dell'articolo 17 del presente regolamento, in quanto compatibile.
5. La disposizione di cui al comma 4 non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi al medesimo tributo.
6. In ogni caso non si procede alla riscossione coattiva di somme di importo pari o inferiore alle spese da sostenere per il recupero del credito.

#### **Articolo 22 - Contenzioso**

---

1. Contro l'avviso di accertamento del tributo, l'ingiunzione di pagamento ovvero il ruolo - ordinario e coattivo, nonché gli altri atti indicati dall'articolo 19 del D.Lgs. 31.12.1992, n. 546, il contribuente, entro 60 giorni dalla data di notificazione



dell'atto stesso, può avvalersi della facoltà di iniziare il procedimento presentando ricorso in 1° grado alla Commissione Tributaria Provinciale.

2. Il ricorso deve ottemperare alle disposizioni di cui all'articolo 18 del D.Lgs. n. 546/1992, pena l'inammissibilità del ricorso stesso, a norma di quanto disposto dal comma 4 del medesimo articolo 18.

### **Articolo 23 - Sanzioni e interessi**

---

1. In caso di omesso o insufficiente versamento, omessa o infedele dichiarazione, mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 37 dell'articolo 14 del D.L. n. 201/2011, si applicano nella misura minima le sanzioni previste dai commi 39, 40, 41, 42 e 43 dell'articolo 14 del D.L. n. 201/2011.
2. Sulle somme dovute a titolo di tributo si applicano gli interessi legali.

### **Articolo 24 - Rimborsi**

---

1. Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Sulle somme rimborsate sono dovuti gli interessi legali calcolati con maturazione giorno per giorno dalla data dell'eseguito versamento ovvero, in caso di errore non imputabile al soggetto gestore del servizio, dalla richiesta di rimborso.
3. Nei casi di errore, di duplicazione, di eccedenza dell'importo addebitato rispetto a quanto dovuto o di importo addebitato riconosciuto non dovuto, il funzionario responsabile dispone l'abbuono ovvero il rimborso del tributo riconosciuto non dovuto entro 180 giorni dalla data di presentazione della richiesta dell'utente o dalla ricezione della comunicazione di cessazione o della comunicazione tardiva.
4. Il Comune provvede all'emissione degli assegni di traenza sulla base dell'elenco che periodicamente il soggetto gestore avrà cura di trasmettere.

### **Articolo 25 - Disposizioni sulla rendicontazione e accesso alle banche dati**

---

1. Con cadenza settimanale, il Comune trasmette al soggetto gestore la rendicontazione dei pagamenti nel formato, con le modalità e secondo il tracciato convenuti.
2. Gli uffici dell'anagrafe della popolazione provvedono mensilmente a fornire al soggetto gestore ogni informazione relativa alle variazioni anagrafiche incidenti sull'applicazione del tributo nel formato e secondo il tracciato record convenuto.
3. Al fine di addivenire alla determinazione del presupposto impositivo e nell'ambito della corretta gestione del tributo, i Comuni, attraverso il funzionario responsabile di cui all'articolo 18, assicurano al soggetto gestore l'accesso alle banche dati comunali e nazionali. Le modalità di utilizzo sono disciplinate sulla base di accordi e convenzioni.

## **CAPO VII - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

### **Articolo 26 - Norme finali**

---

1. In sede di prima applicazione, e fino all'approvazione delle tariffe del tributo, di cui al comma 23 dell'articolo 14 del D.L. n. 201/2011, il tributo è determinato in acconto sulla base dell'importo annuo dovuto risultante dagli avvisi relativi all'anno precedente per la tariffa per la gestione dei rifiuti urbani, di cui all'articolo 238 del D.Lgs. 3.4.2006, n. 152.
2. Per l'anno 2013 il versamento dell'acconto del tributo comunale è effettuato in un'unica tranche pagabile o in un'unica soluzione entro il 15 luglio 2013, oppure in due rate con scadenza il 7 giugno e il 15 settembre 2013. Il saldo dovrà essere versato entro il 16 dicembre 2013, salvo diverse disposizioni di legge.



3. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni del presente Regolamento concernenti il tributo comunale su rifiuti e servizi, si applicano le disposizioni di legge e del vigente Regolamento delle entrate e le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 170, della Legge n. 296/2006. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997.

#### **Articolo 27 - Entrata in vigore**

---

1. Il presente Regolamento entra in vigore a norma di legge e sarà applicato a partire dal primo di gennaio dell'anno 2013.





## **ALLEGATO 1**

### **UTENZE DOMESTICHE** **CLASSIFICAZIONE**

	<b>CATEGORIE UTENZE DOMESTICHE</b>
1	Nucleo familiare con 1 componente
2	Nucleo familiare con 2 componenti
3	Nucleo familiare con 3 componenti
4	Nucleo familiare con 4 componenti
5	Nucleo familiare con 5 componenti
6	Nucleo familiare con 6 o più componenti

#### **CALCOLO DELLA QUOTA FISSA**

La formula per il calcolo della **quota fissa** di un'utenza domestica è la seguente:

$$\mathbf{TFdom (n, s) = QUFdom \cdot S \cdot Ka(n)}$$

$$\mathbf{QUFdom = \frac{CFTdom}{\Sigma_n S_{tot} (n) \cdot Ka (n)}}$$

**TFdom:** quota fissa (€) della tariffa per un'utenza domestica con n componenti il nucleo familiare e una superficie pari a S

**QUFdom:** quota unitaria (€/mq) determinata dal rapporto tra costi fissi totali attribuiti alle utenze domestiche e la superficie complessiva riferita alle utenze domestiche, corretta per il coefficiente di adattamento Ka.

**Ka (n):** coefficiente di adattamento che tiene conto della reale distribuzione delle superfici degli immobili in funzione del numero di componenti il nucleo familiare dell'utenza (n)

**CFTdom:** totale dei costi fissi attribuiti alle utenze domestiche

**S tot (n):** superficie totale delle utenze domestiche con n componenti del nucleo familiare

#### **CALCOLO DELLA QUOTA VARIABILE**

La formula per il calcolo della **quota variabile** di un'utenza domestica è la seguente:

$$\mathbf{TVdom = QUVdom \cdot Kb (n) \cdot CUDom}$$

**TVdom:** quota variabile(€) della tariffa per un'utenza domestica con n componenti il nucleo familiare

**QUVdom:** quota unitaria (kg) determinata dal rapporto tra la quantità totale di rifiuti prodotta dalle utenze domestiche e il numero totale delle utenze domestiche in funzione del numero di componenti del nucleo familiare delle utenze medesime, corrette per il coefficiente proporzionale di produttività (Kb)

$$\mathbf{QUVdom = \frac{QTOTdom}{\Sigma_n N (n) \cdot Kb (n)}}$$

**QTOTdom:** quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche



**N (n):** Numero totale delle utenze domestiche in funzione del numero di componenti del nucleo familiare

**Kb (n):** Coefficiente proporzionale di produttività per utenza domestica in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare costituenti la singola utenza

**CUdom:** Costo unitario (€/kg). Tale costo è determinato dal rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche

$$\mathbf{CUdom} = \frac{\mathbf{CVTdom}}{\mathbf{QTOTdom}}$$

**CVTdom:** totale costi variabili attribuiti alle utenze domestiche



## **ALLEGATO 2**

### **UTENZE NON DOMESTICHE CLASSIFICAZIONE**

<b>CATEGORIE UTENZE NON DOMESTICHE</b>	
<b>1</b>	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
<b>2</b>	Cinematografi e teatri
<b>3</b>	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
<b>4</b>	Campeggi, distributori di carburante, impianti sportivi
<b>5</b>	Stabilimenti balneari
<b>6</b>	Esposizioni, autosaloni
<b>7</b>	Alberghi con ristorante
<b>8</b>	Alberghi senza ristorante
<b>9</b>	Case di cura e di riposo
<b>10</b>	Ospedali
<b>11</b>	Uffici, agenzie, studi professionali
<b>12</b>	Banche ed istituti di credito
<b>13</b>	Negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta e altri beni durevoli
<b>14</b>	Edicole, farmacie, tabaccai, plurilicenze
<b>15</b>	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
<b>16</b>	Banchi di mercato beni durevoli
<b>17</b>	Attività artigianali tipo botteghe, parrucchieri, barbieri, estetista
<b>18</b>	Attività artigianali tipo botteghe: falegnami, idraulici, fabbri, elettricisti
<b>19</b>	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
<b>20</b>	Attività industriali con capannoni di produzione
<b>21</b>	Attività artigianali di produzione beni specifici
<b>22</b>	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
<b>23</b>	Mense, birrerie, amburgherie
<b>24</b>	Bar, caffè, pasticcerie
<b>25</b>	Supermercati, pane e pasta, macellerie, salumi e formaggi, generi alimentari
<b>26</b>	Plurilicenze alimentari e/o miste
<b>27</b>	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
<b>28</b>	Ipermercati di generi misti
<b>29</b>	Banchi di mercato generi alimentari
<b>30</b>	Discoteche, night club

### **CALCOLO DELLA QUOTA FISSA**

La **quota fissa** della tariffa per le utenze non domestiche si ottiene come prodotto della quota unitaria (€/mq) per la superficie dell'utenza (mq) per il coefficiente potenziale di produzione Kc, secondo la seguente espressione:



$$\mathbf{TFndom (ap, S_{ap}) = QUFndom \cdot S_{ap} (ap) \cdot x Kc (ap)}$$

$$\mathbf{QUFndom = \frac{CFTndom}{\sum_{ap} S_{tot} (ap) \cdot Kc (ap)}}$$

**TFndom:** quota fissa (€) della tariffa per un'utenza non domestica di tipologia di attività produttiva ap e una superficie pari a  $S_{ap}$

**QUFndom:** quota unitaria (€/mq) determinata dal rapporto tra costi fissi totali attribuiti alle utenze non domestiche, corretto per il coefficiente potenziale di produzione  $Kc$ .

**CFTndom:** totale dei costi fissi attribuiti alle utenze non domestiche

**$S_{ap}$ :** Superficie totale dei locali dove si svolge l'attività produttiva ap

**Kc:** Coefficiente potenziale di produzione che tiene conto della quantità potenziale di produzione di rifiuto connesso alla tipologia di attività.

### **CALCOLO DELLA QUOTA VARIABILE**

La formula per il calcolo della **quota variabile** di un'utenza non domestica è la seguente:

$$\mathbf{TVndom (ap, S_{ap}) = (CUndom \cdot S_{ap} (ap) \cdot Kd (ap))}$$

**TVndom (ap,  $S_{ap}$ ):** quota variabile(€) della tariffa per un'utenza non domestica di tipologia di attività produttiva ap e una superficie pari a  $S_{ap}$

**CUndom:** costo unitario (€/kg) determinato dal rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze non domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche

$$\mathbf{CUndom = \frac{CVTndom}{QTOTndom}}$$

**CVTndom:** totale costi variabili attribuiti alle utenze non domestiche

**QTOTndom:** quantità totale, espressa in kg, di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche

**$S_{ap}$ :** Superficie totale dei locali dove si svolge l'attività produttiva ap

**Kd (ap):** coefficiente potenziale di produzione in  $\text{kg/m}^2$  anno che tiene conto della quantità di rifiuto minima e massima connessa alla tipologia di attività.



### **ALLEGATO 3**

#### **RIDUZIONE SUPERFICI DI CUI ALL'ARTICOLO 5, COMMA 2, LETT. D**

<b>Categoria</b>	<b>Riduzione percentuale</b>
11	35%
17	25%
18	35%
19	45%
20	45%
21	45%